

Abstract

Il presente contributo si propone di analizzare il can. XII della XXIV sessione del Concilio di Trento, approvato l'11 novembre 1563. Si tratta di una norma di particolare importanza per la musica sacra non solo perché prescrive che nel canto le parole siano dette «*distincte devoteque*», ma soprattutto perché, attraverso una *delega legislativa attributiva di competenza*, individua nei sinodi provinciali gli organi deputati a emanare nuovi atti normativi in materia. Il principio di territorialità è mitigato dal richiamo espresso alla consuetudine. Ci si chiede: è riscontrabile nella musica una *naturalis ratio*? Nel tentativo di offrire delle risposte l'autore prende a riferimento due momenti caratterizzanti il fenomeno musicale: l'originaria doppiezza iscritta nel vocabolo greco *mousiké* e il diritto della Chiesa di Roma, in particolar modo il diritto naturale.

Keywords: Concilio di Trento; naturalis; ratio; figurato; mousiké

Abstract

This contribution aims to analyze can. XII of the XXIV session of the Council of Trent, approved on 11 November 1563. This is a rule of particular importance for sacred music not only because it prescribes that in song the words are called "*distincte devoteque*", but above all because, through a *legislative-delegation-conferring-jurisdiction*, identifies the bodies responsible for issuing new regulatory acts in the provincial synods. The principle of territoriality is mitigated by the reference expressed to custom. One wonders: is there a *naturalis ratio* in music? In an attempt to offer answers, the author takes as reference two moments characterizing the musical phenomenon: the original duplicity inscribed in the Greek word *mousiké* and the law of the Church of Rome, in particular natural law.

Keywords: Council; Trent; figuratus

Bābēl è il nome ebraico del luogo in cui – il racconto biblico ci tramanda – venne costruita una torre, a testimonianza dell'unione della discendenza di

Noè: lavori poi interrotti, «perché ivi il Signore aveva confuso il linguaggio di tutta la terra»¹. L'etimo è vivace e, come spesso avviene quanto si ha a che fare con parole originarie, ci aiuta a comprendere. Il passaggio semantico da *Bābēl*, termine latinizzato in *Babēle(m)*, quale appellativo di località, a “confusione” (propriamente, *bālal*) appartiene a quella tradizione medievale², recuperata poi da Dante³, che attinge alle *Magnae derivationes* di Uguccone da Pisa, dal 1190 vescovo di Ferrara.

Uno dei fili rossi della riflessione heideggeriana, da tenere ben saldo tra le dita, è il linguaggio: mettersi in cammino verso il linguaggio – questa l'intitolazione degli scritti, editi per Mursia, composti tra il 1950 e il 1959 – significa interrogarsi su una domanda, più volte rilanciata nell'antichità, che tocca l'essenza dell'uomo e della filosofia stessa, filtrando di eternità l'attimo. E questo non solo per via della capacità, che gli è propria, di farsi veicolo di comunicazione di messaggi, ma anche per l'evocazione poetica e degli affetti: per la custodia del tempo che fu. Sia che esso si componga di grafemi, come nel caso della parola, macchie di colore, come nel caso della pittura, suoni, come nel caso della musica, o di altro ancora.

In un'epoca di «*Babelle*», per citare un verso dell'*Amphiparnaso* (1594) del modenese Orazio Vecchi, ossia di confusione e di contrapposizione di linguaggi e di teologie, quale senza dubbio fu il XVI secolo e, più in particolare, l'età della Controriforma – stretta nei suoi contrasti –, la sessione XXIV del Concilio di Trento approva il can. XII, nel tentativo di ristabilire un ordine si potrebbe dire etico, prima ancora che morale. Singolare la ricorrenza nel richiamare alla memoria il nome di Lutero: il giorno di San Martino dell'anno 1563.

¹ Cfr. Gen. 11, 1-9.

² Sul punto si veda la voce “babèle” in *Dizionario etimologico della lingua italiana*, M. CORTELLAZZO e P. ZOLLI (a cura di), vol. 1, Zanichelli, Bologna 1979, p. 99.

³ Cfr., Vulg. el. I, 7, 5.

L'*incipit* del canone ha carattere di preambolo⁴: dette le ragioni dell'istituzione dei vari uffici per il beneficio della disciplina ecclesiastica, si passa alla previsione di norme comportamentali più specifiche. Queste sono rivolte a coloro che, negli organigrammi delle chiese particolari, debbono rappresentare per i fedeli – non diversamente da quanto accade per il culto dei Santi – un modello di vita, tutto nel segno della *pietas*, cui tendere non solamente nella fede, ma altresì nelle opere. Di poche righe successiva è l'espressione «*ecclesiae senatus*»: soccorre alla memoria il celebre parallelo con il quale Tertulliano equipara (o sembra equiparare), nell'*Apologeticum*, la Chiesa a un collegio. A tale esperienza si affianca quella propria dell'*ordo fraternitatis*⁵, orizzonte associativo entro cui la soddisfazione cristiana dei bisogni dell'anima e del corpo, in un misericordioso spirito di *fratellanza*, ne costituisce il cuore pulsante.

Segue un elenco di precetti e di divieti per i membri in forza al senato ecclesiale (vi si comprendono anche i cantori)⁶ a impronta moraleggiante, che puntano a risolvere il problema della partecipazione, pur senza trascurare diversi lati pratici del quotidiano: dalla caccia illegale alla cattura degli uccelli;

⁴ «12. Poiché gli uffici degni nelle chiese, in particolare nelle cattedrali, sono stati istituiti per preservare e rafforzare la disciplina ecclesiastica, in modo che coloro che li possiedono possano distinguersi per la pietà, essere un esempio per gli altri, ed assistere i vescovi con le loro opere e i loro servizi: è giusto che, coloro che sono addetti a queste cose, devono comportarsi in modo tale, da soddisfare i loro obblighi [...]» (cfr. *Concilium Tridentinum: Diariorum, actorum, epistularum tractatum. Nova collectio*, Societas Goerresiana, 13 voll., Herder, Friburgi Brisgoviae, 1901-, IX, pp. 983-984. N.d.A.: la traduzione italiana del testo in latino del can. XII, in questa nota e nelle successive, è nostra).

⁵ Sulle confraternite si veda M. JASONNI, *Alle radici della laicità*, Il Ponte, Firenze 2009, pp. 65-86; G. LE BRAS, *Contributo ad una storia delle Confraternite*, in Id., Feltrinelli, Milano 1969.

⁶ «Tutti loro siano tenuti ad assistere ai servizi divini e non dai sostituti, e ad assistere e a servire il vescovo quando celebra o svolge altre funzioni pontificali, e a lodare il nome di Dio con riverenza, chiaramente, e devotamente negli inni e nei cantici nel coro preposto per la salmodia. Essi, inoltre, devono sempre vestire un abbigliamento adeguato tanto nella chiesa, quanto fuori da essa, si devono astenere dalla caccia illegale, dalla cattura degli uccelli, dalla danza, dalle taverne, e dal gioco, e saranno così ricchi di purezza morale, da essere giustamente chiamati il senato della Chiesa» (cfr. *Concilium Tridentinum: Diariorum, actorum, epistularum tractatum. Nova collectio* cit., IX, pp. 983-984).

dalle taverne, al gioco e alla danza⁷. Sofferamoci un attimo sulle parole «*atque in choro [...] Dei nomen reverenter, distincte devoteque laudare moneantur*». Con formulazione nuova⁸, non ridondante, ma essenzialmente più consona al taglio giuridico che le è propria, il canone XII prescrive che nel canto, ivi compreso il figurato, le parole devono essere pronunciate «*distincte devoteque*», ossia chiaramente e devotamente per mantenersi comprensibili a tutti.

Affinché l'obiettivo possa realizzarsi, la disciplina diretta cede il passo, nella parte finale del canone⁹, a una tecnica legislativa differente, definibile, ricorrendo a un vocabolario moderno, come *delega legislativa attributiva di competenza*. Si individuano nei sinodi provinciali gli organi cui attribuire la competenza a emanare nuovi atti normativi: il termine adoperato, «*formulam*», è di derivazione romanistica, e richiama alla memoria l'antico processo formulare, nonché quella *formula* che così rigorosamente vincolava a sé il giudice¹⁰. Le materie oggetto di delega, tutte espressamente elencate, sono

⁷ La menzione di quest'ultima in un canone tridentino è tanto rara, quanto, certamente, non imposta dal caso. La *sedes materiae* è pertinente, dato che alla danza possono essere mosse le stesse obiezioni valedoli sia per la gestualità che per la teatralità della musica. La danza, rispetto al «simulare coi gesti ciò che si canta con la bocca» costituisce logica progressione, quando non autentica amplificazione di un moto corporeo – e, prima ancora, dell'anima – determinato dal fenomeno musicale. Inoltre, non va dimenticato che il termine *mousiké* comprendeva, in origine, tutta l'arte ispirata dalle Muse, danza e poesia incluse.

⁸ Autorevoli studiosi (cfr., in particolare, C. A. MONSON, *Renewal, Reform, and Reaction in Catholic Music*, in J. HAAR (a cura di), *European Music 1520-1642*, The Boydell Press, Woodbridge 2006, p. 401 ss.; Id., *The Council of Trent Revisited*, in *Journal of the American Musicological Society*, vol. 55, n. 1 (Spring, 2002), University of California Press; K. G. FELLERER, *Church Music and the Council of Trent*, in *Musical Quarterly*, 39, 1953, pp. 576-594) hanno sottolineato come l'istanza della comprensibilità del testo cantato sia stata discussa dal Tridentino al can. VIII della XXII sessione, che non venne mai approvato. Non si tratta in realtà, come si evince dal canone in esame, dell'unico riferimento normativo di cui disponiamo.

⁹ «Per quanto riguarda la corretta direzione degli Uffici Divini, attinente al giusto modo di cantare o di modulare in essi, la specifica legge per entrare e restare nel coro, insieme a tutto il necessario per i ministri della chiesa, e simili: il sinodo provinciale deve prescrivere una formula prestabilita per il beneficio di ogni provincia, e in conformità delle loro usanze. Nel frattempo, il vescovo, con non meno di due canonici scelti, uno scelto da lui stesso, l'altro dal Capitolo, potrà provvedere in quelle materie come ritiene opportuno» (cfr. *Concilium Tridentinum: Diariorum, actorum, epistularum tractatum. Nova collectio*, IX, pp. 983-984).

¹⁰ Cfr. C. GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Apollinaris, Roma 1955; B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palumbo,

pertanto: a) la corretta direzione degli uffici divini; b) il giusto modo di cantare o di modulare; c) la specifica legge per entrare e restare nel coro; d) tutto il necessario per i ministri della Chiesa e simili¹¹.

Il margine d'azione è, oltremodo, significativo, e pur tuttavia incontra un limite spaziale ben definito, coincidente con la singola provincia cui il Sinodo è preposto. Tale scelta, per un verso, rafforza un *principio di territorialità*¹² pulsante, sin dai tempi più remoti, nell'assetto gerarchico della Chiesa; per altro verso, presta il fianco a decisioni locali potenzialmente non sempre univoche, talora differenti o persino, se si vuole, tra loro antinomiche¹³. L'intui-

Palermo 1987 [rist. 1993]; A. BISCARDI, *Lezioni sul processo romano antico e classico*, Giappichelli, Torino 1968; C. A. CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato, I. Le legis actiones*, Giappichelli, Torino 1980; *II, Il processo formulare*, Giappichelli, Torino 1982; G. NICOSIA, *Il processo privato romano, I. Le origini*, Giappichelli, Torino 1980 [rist. 1986]; *III, Dalla nascita della iurisdictio all'avvento del processo per formulas*, Catania 1982; G. PROVERA, *Lezioni sul processo civile giustiniano, I-II*, Giappichelli, Torino 1989; G. PUGLIESE, *Il processo civile romano, I. Le legis actiones*, Edizioni Ricerche, Roma 1962; *II. Il processo formulare*, Giuffrè, Milano 1963.

¹¹ Sub a) deve intendersi non solo la competenza e la procedura di nomina della posizione apicale dei singoli uffici, ma anche l'individuazione di quelle norme che ne disciplinano, in una fase successiva a quella dell'insediamento, il corretto svolgimento della funzione. Si entra poi, sub b), nel vivo della musica sacra concedendo ai sinodi un ventaglio d'azione a "tutto tondo" sopra quanto loro demandato. Se il verbo canendis non pone particolari problemi interpretativi, nel termine modulandis vi si comprendono tanto il modulare, la scelta dei modi gregoriani, quanto quella dei ritmi e, in senso lato, tutta la musica strumentale. Ma pure quella forma vocale che, più di ogni altra, ha dato prova di far ricorso con frequenza alle modulazioni: il canto figurato. Sub c) si rimanda all'emanazione o al riconoscimento di una specifica lex sul vincolo partecipativo del coro, organo a impronta collegiale, a partire da requisiti e procedure d'ingresso e dai precetti cui attenersi durante lo svolgimento della sua attività. Quindi, alla previsione dei singoli casi che comportano la sospensione o la cessazione della funzione e le relative procedure di esecuzione. Da ultimo, sub d), si introduce una clausola residuale, a chiusura del sistema ora delineato, volta a scongiurare il c.d. horror vacui.

¹² Esso si distingue dal principio di sussidiarietà, sulla scorta del quale l'istanza superiore deve intervenire solo quando quella inferiore non sia in grado di fare fronte all'esigenza cui è istituzionalmente preposta.

¹³ Si coglie qui l'abilità del cardinale Morone, a cui preme guadagnare una rapida e sicura conclusione del Concilio e, al tempo stesso, un'affermazione piena della giurisdizione, nell'aver individuato lo strumento giuridico più consono a favorire la mediazione politica fra le forze in gioco. E lo fa attraverso una formula di compromesso capace di assicurare i delegati delle potenze riunitesi a Trento, ai quali sta a cuore, in primo luogo, veder riconosciute loro le rispettive autonomie. Non ultimo, certo, Ferdinando I, presso cui l'alto prelato modenese gode di sincera stima. L'Imperatore, più di qualunque altro regnante, troverà nella via moroniana grande motivo di plauso, in quanto egli deve rispondere alla necessità di mantenere il controllo e la pace sociale su territori difficili, religiosamente eterogenei (e governati

zione del cardinale Giovanni Morone, posto da Pio IV alla guida della legazione tridentina in seguito alla morte, nel marzo del 1563, dei cardinali Gonzaga e Seripando, è felice: la soluzione prescelta può dare i risultati sperati, ma richiede correttivi. Questo al fine di non perdere di vista il messaggio cristiano, di non discioglierne l'anima universalistica in un labirinto relativistico senza vie di uscita. Un primo intervento è di natura implicita e risiede nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento canonico, ai quali il legislatore provinciale dovrà, in ogni caso, attenersi. Ma v'è pure un secondo, di cui espressa menzione, nel testo, è fatta attraverso l'uso della parola «*moribus*»: la conformità alle usanze. Si dà luogo a una sorta di *rinvio formale* (o *mobile*), direttamente alla fonte, alle *norme consuetudinarie* locali, garantendone efficacia e operatività nell'ordinamento particolare anche a seguito dell'emana-zione dei provvedimenti sinodali.

I sinodi, nella sostanza, dovranno assolvere al compito che è stato loro attribuito nel rispetto delle usanze. Ci si può chiedere se, in questo, il can. XII si ponga o meno in respiro di continuità rispetto all'unico tra i precedenti canonistici ad aver compiuto operazione di pari grado: la decretale *Docta sanctorum Patrum*¹⁴. A orientarci verso una risposta di segno positivo è proprio il confronto con la clausola di salvezza contenuta nella quarta sezione del canone avignonese. La clausola tutela le «consonanze rispettose della melodia» prevedendo, nello specifico, che «*nihil ex hoc de bene morata musica immutetur*»: con riguardo alla musica conforme alle usanze nulla sia cambiato. Entrambe le norme lanciano un aggancio giuridico alla consuetudine: se il can. XII limita il campo di azione del futuro legislatore vincolandolo al rispetto dei *mores*, la decretale giovannea è ancor più incisiva nel precludere

secondo il celebre principio «*cuius regio, eius religio*» inaugurato con la Pace del 1555). Basti solo pensare alla città di Augusta negli anni che saranno tra il 1580 e il 1630 (si veda, sul tema, A. J. FISHER, *Music and Religious Identity in Counter-Reformation Augsburg, 1580-1630*, Ashgate, Aldershot 2004).

¹⁴ Cfr., sul tema, il nostro *Musica sacra: il Dio nascosto tra le dissonanze*, in *Il Ponte*, n. 1 (gennaio 2013), pp. 119-126.

del tutto la possibilità di apportare modifiche alla musica composta *secundum consuetudinem*.

«Durezza e rigidità» delle norme di diritto divino sono di gran lunga maggiori¹⁵ – la dimensione è quella propria del dogma – delle norme corrispondenti degli ordinamenti secolari. Una delle peculiarità del diritto della Chiesa è quella, infatti, di avere per “legislatore”, non soltanto morale ma giuridico – basti pensare al titolo di un’opera di Suarez, *Tractatus de legibus ac de Deo legislatore* (1612) – Dio. Diversamente dalla pace sociale, la *quies fidelium* di cui parlano i canonisti è fine che la Chiesa persegue, congiuntamente a quello, supremo, della *salus animarum*¹⁶, introducendo flessibilità nel sistema, con particolare attenzione alla fase applicativa. In questo senso è da leggersi la prevalenza della c.d. *aequitas canonica*¹⁷ sul noto principio «*dura lex, sed lex*», ovvero di altre *fallentiae juris*, si potrebbe dire in punta di diritto, quali quelle causate dalla *tolerantia* e dalla *dissimulatio*¹⁸, secondo un ordine di idee che tende *ad mala majora vitanda e ad obviandum scandalis*.

Ma duttilità e flessibilità sono caratteri più generali del diritto canonico, presenti anche in altri istituti. È questo il caso della consuetudine, definita come «*ius non scriptum, diuturnis populi moribus, et cum aliquo legislatoris consensu, introductum*»¹⁹. Nel rapporto con l’atto normativo per eccellenza si possono avere, a seconda dei casi, consuetudini *secundum legem, praeter legem* o *contra legem*. Le sue origini si fanno risalire al diritto romano²⁰:

¹⁵ Cfr. G. CAPUTO, *Introduzione allo Studio del Diritto Canonico Moderno*, Tomo Primo, 2 ed., Cedam, Padova 1987, p. 82 ss.

¹⁶ P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova 1962, p. 197 ss.

¹⁷ Sull’istituto in parola cfr., P. A. D’AVACK, *Corso di diritto canonico*, I, Giuffrè, Milano 1954, p. 201 ss.

¹⁸ Si veda, su questi istituti, G. OLIVERO, *Dissimulatio e tolerantia nell’ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 1953. La tolleranza, non contenendo alcuna statuizione sul valore della legge o della consuetudine, si esaurisce in un mero comportamento negativo pertanto non idoneo a costituire la causa formale efficiente di diritto consuetudinario.

¹⁹ V. PICHLER, *Ius canonicum secundum quinque Decretalium libros*, Nicolaum Pezzana, lib. I, tit. IV, n. 5, Venezia, 1758.

²⁰ Cfr., più diffusamente, L. BOVE, *La consuetudine in diritto romano*, I, Jovene, Napoli 1971.

dell'imperatore Alessandro è la costituzione sulla *longa consuetudo* nelle province²¹; di Costantino quella relativa alla sua validità e alla subordinazione alla legge²²; di Leone e Antemio quella sul rapporto tra legge e consuetudine²³ (come la consuetudine è una legge non scritta, così la legge è una consuetudine scritta). La sua presenza è già nota agli autori classici, come Cicerone²⁴, Cesare²⁵ e Orazio («*ibam forte via sacra sicut meus est mos*») e, ancor prima, alle fonti del Vecchio²⁶ e Nuovo²⁷ Testamento.

Quanto ai requisiti essenziali, i canonisti tardo-cinquecenteschi²⁸ ritengono, in linea con la tradizione romanistica, che la consuetudine acquisti valore normativo a) in forza della volontà della comunità stessa (c.d. *animus inducendi consuetudinem* o *animus se obligandi*), ove questa sia però munita non solo del potere di ricevere le leggi ecclesiastiche, ma anche b) di quello di emanarle²⁹. Il concetto di comunità è da intendersi in senso ampio e, per-

²¹ Il codice romano ha un titolo dedicato alla consuetudine (lib. VIII, tit. LIII, Quae sit longa consuetudo). La prima legge è di Alessandro: «Proeses provinciae probatis his quae in oppido frequenter in eodem controversiarum genere servata sunt causa cognita statuet. Nam et consuetudo praecedens et ratio, quae consuetudinem suasit, custodienda est. Et ne quid contra longam consuetudinem fiat ad sollicitudinem suam revocabit praeses provinciae» (citato secondo: D. GIURIATI, voce «Consuetudine e desuetudine», in *Il Digesto Italiano*, a cura di L. Lucchini, VIII (II), Unione Tipografico Editrici, Torino 1895-1898, p. 553).

²² La seconda legge è di Costantino: «Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est: verum non usque adeo sui valitura memento, ut aut rationem vincat aut legem» (citato secondo Ibidem).

²³ La terza legge è degli imperatori Leone e Antemio: «Leges quoque ipsas antiquitus probata et servata tenaciter consuetudo imitatur ei retinet: et quod officiiis, curiis, civitatibus, principiiis, vel collegiis praestitutum fuisse cognoscitur, perpetuae legis vicem obtinere statuimus» (citato secondo Ibidem).

²⁴ Cfr., ad esempio, *De Orat.*, 2, 87: «Exercitatio, ex qua consuetudo gignitur»; *Div. Caec.*, 2: «Adductus sum veteri consuetudine institutoque maiorum».

²⁵ Cfr. *De Bello Gallico*, 1, 43: «Populi romani haec est consuetudo»; 4, 7: «Consuetudo germanorum est [...]».

²⁶ Cfr. Gen. 29, 26; Lev. 18, 33; Gdt. 3, 2; 11, 37-39; Re 17, 40-41; Est. 8, 8; 13, 4; Ez. 16, 3.

²⁷ Cfr. Lc. 1, 9; 2, 27 e 42; 22, 39; Gv. 18, 39 At. 17, 2; 21, 21; 25, 16; 26, 2.

²⁸ In questo senso cfr. J. ANDREAE, in *Decretalium libros novella commentaria*, Venezia, 1578, lib. I, tit. IV, c. II, p. 17.

²⁹ Cfr., in seguito, F. SUAREZ, *Tractatus de legibus ac de Deo legislatore*, Venezia 1740, lib. VII, c. 9, pp. 9-19; E. PIHRING, *Ius canonicum in quinque libros Decretalium distributum*, Venezia, 1759, lib. I, tit. IV, pp. 8-11 e 15; A. REIFFENSTUEL, *Ius canonicum univversum*, Romae 1831, lib. I, tit. IV, p. 111 ss.; F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum*

tanto, riferibile anche alle minime, istituite, approvate o riconosciute dall'autorità ecclesiastica, tra cui le provincie. Si può parlare di comunità collettivamente, ma pure distributivamente, ossia avendo riguardo a una determinata categoria dei suoi componenti³⁰. Gli atti mediante i quali c) è possibile introdurre la figura in esame devono essere 1) atti umani, volontari, liberi e pubblici; 2) frequenti e uniformi.

Attraverso la consuetudine, in modo particolare quelle locali, l'ordinamento canonico esprime tutta la sua grandezza. Si apre a una dimensione *popolare*, dal cui *consensus* traluce la *voluntas Dei* (*vox populi vox Dei*), e – si potrebbe dire – quasi democratica del diritto: una dimensione fondata sulla *tacita civium conventio*. La norma si fa strada dal basso per condivisione, non già dall'alto per imposizione. Al tempo stesso, nella musica vocale sacra, il canto si presenta in forma sostanzialmente duplice: da un lato abbiamo il *gregoriano* che incarna, nella sua intrinseca monodicità e peculiare “rivelazione” divina³¹, l'affermazione del primato del romano Pontefice; dall'altro il principio pluralistico-conciliarista accolto dalla *polifonia* (tra cui il canto figurato), nata spontaneamente dall'*ars* e dall'*inventio* dei musicisti e poi impostasi nella Chiesa secondo l'uso e la consuetudine. Una pluralità di voci che dialogano tra loro³², tra consonanze e dissonanze, su un medesimo, armonico piano di eguaglianza; eppure, nell'insieme, tutte tendenti al raggiungimento di una

universum, Romae 1845, lib. I, tit. IV, pp. 2-4; G. BAUDUIN, *De consuetudine in iure canonico*, Lovanii 1888, pp. 79-89; F. WERNZ, *Ius Decretalium*, I, Pratii 1913, pp. 189-190; G. D'ANNIBALE, *Summula theologiae moralis*, Romae 1904, I, pp. 245-246.

³⁰ È sufficiente la maggioranza semplice, purché i soggetti abbiano la capacità di compiere atti umani – rimangono pertanto esclusi, per mancanza dell'uso della ragione, alcune categorie di persone, tra cui gli amentes e gli infantes – e siano soggetti alla legge ecclesiastica su cui viene ad operare la consuetudine. Sul punto, cfr. A. RAVA, voce “Consuetudine (diritto canonico)”, in *Enciclopedia del diritto*, IX, Giuffrè, Milano 1961, p. 445.

³¹ Secondo la tradizione, il gregoriano sarebbe stato dettato direttamente dallo Spirito Santo, sotto sembianze di colomba, a Gregorio Magno.

³² Sul rapporto tra madrigale e potere secolare si veda M. CARROZZO e C. CIMAGALLI, *Storia della Musica Occidentale*, I, Armando, Roma 2004, p. 248: «In fondo, il madrigale era quasi l'equivalente sonoro dell'utopica corte disegnata da Baldassarre Castiglione, in cui il “cortegiano” partecipava alla gestione del potere non con l'ostentazione della propria forza, ma con la disinvolta coscienza di un'innata superiorità, che si esprimeva compiutamente nell'arte garbata della conversazione».

superiore dimensione dello spirito, ove la quiete è quella propria del principio di unità. Forgiata nel Pólemos di eraclitea memoria, la *religio* si fa, nella musica di Palestrina ma non solo, ricomposizione quanto mai alta del legame.

Problema di non secondaria importanza ha interessato le consuetudini *contra legem*, contrarie tanto al diritto divino, positivo e naturale, quanto al diritto umano. Per porre rimedio alla proliferazione delle antinomie, la Patristica recupera la legge costantiniana, secondo cui la consuetudine non può vincere *rationem aut legem*, per formulare, in Agostino, un principio che diverrà poi cardine: «*ratio et veritas consuetudini praeponenda est*»³³. La figura è ben diffusa nel *Decretum* di Graziano³⁴, quindi assunta come elemento essenziale da Gregorio IX nella decretale *Cum tanto* (c. II, X, I, 4). Stiamo parlando della *rationabilitas*, la conformità della consuetudine alla ragione, intesa come corrispondenza alla verità, alla legge divina e naturale. Razionabilità in senso negativo, come non opposizione alla potestà di ordine, di giurisdizione o di magistero, o alle finalità proprie della Chiesa e alla sua natura; ma pure ragionabilità *positiva*, tale da concorrere, tomisticamente³⁵, alla promozione del bene comune della comunità dalla quale è introdotta. Di contro, la *consuetudo irrationabilis* non è *ius*, ma *error*: contiene o spinge al peccato.

A chi compete il giudizio sulla *rationabilitas*? Isidoro di Siviglia, rifacendosi alla medesima fonte romanistica, afferma che «*usus auctoritatis cedat; pravum usum lex aut ratio vincat*» (*Etymol.*, II, 10). La risposta che ne viene data porta, progressivamente, all'introduzione di un principio fedele all'impronta istituzionale della Chiesa di Roma quale *societas hierarchica*

³³ Cfr. G. ASTUTI, voce "Consuetudine (diritto moderno)", in *Novissimo Digesto Italiano*, a cura di A. Azara e E. Eula, IV, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1959 [rist. 1981], p. 318.

³⁴ Cfr. c. 4, D. 8; c. 5, D. 8; c. 4, D. 11; c. 5, D. 1; c. 7, D. 12.

³⁵ *Summa Theologica*, Iae, IIae, q. 97, art. 3, in corp. Cfr. anche A. DE BUTRIO, *Commentarium super quinque libros Decretalium*, Venetiis 1578, lib. I, tit. IV, c. 11, p. 14; F. Suarez, *Tractatus de legibus ac de Deo legislatore* cit., lib. VII, c. 18, pp. 9-10; NAVARRUS, *Consilia et responsa*, Lugduni 1594, cons. 3, p. 4.

*inaequalis*³⁶, quello dell'*adprobatio*: affinché una consuetudine acquisti *vis legis*, forza e valore di norma giuridica, occorre l'approvazione, o almeno la non riprovazione, del *superior ecclesiasticus*. Per questa via "autoritativa" si potrà avere consenso generale o speciale³⁷: il primo, detto anche legale, è concesso dalla legge *ex ante*; il secondo, espresso o tacito, è dato dal competente superiore ecclesiastico *ex post*, in forma specifica e diretta, a una consuetudine già perfetta nei suoi elementi essenziali.

Quanto all'efficacia della consuetudine *secundum legem*, successiva pertanto alla legge, il principio che la governa è antico: *consuetudo est optima legum interpretres*³⁸. Essa diviene metro interpretativo privilegiato della legge dubbia (consuetudine c.d. *interpretativa*), ovvero confermativa della legge di per sé chiara (consuetudine c.d. *meramente esecutiva*). Sotto il profilo della gerarchia delle fonti canoniche, Gregorio IX nel *Liber Extra*, promulgato il 5 settembre 1234, al titolo IV, *De consuetudine*, del libro I, cap. XI, fissa il seguente criterio: «*Consuetudo non derogat iuri naturali seu divino, cuius transgressio peccatum inducit; nec positivo, nisi sit rationabilis et praescripta*». Pur ammettendosi abrogazione o deroga al diritto ecclesiastico quando sia ragionabile e legittimamente prescritta, a nessuna consuetudine è permesso, invece, derogare al diritto divino naturale, le cui norme, nell'ordinamento canonico, sono quelle che Dio iscrive nel cuore e nella «natura» dell'uomo: costui le scopre senza bisogno dell'intermediazione della Chiesa, attraverso la testimonianza immediata della sua coscienza³⁹. Il Decreto di Graziano apre la sua prima *Distinctio*, non a caso, con la voce del Maestro,

³⁶ In cui nettamente distinto dalla «massa dei sudditi» è l'ordine gerarchico, esclusivo assegnatario, per volontà divina, della potestas regiminis e quindi della potestas legislativa, esplicazione della potestà di governo mediante l'imposizione di comandi giuridici. Cfr. PIO X, enc. 15 febbraio 1906, *Vehementer Nos*, n. 8, in P. GASPARRI, *Codicis iuris canonici fontes*, III, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1925, p. 664.

³⁷ Cfr. A. RAVÁ, voce "Consuetudine (diritto canonico)", in *Enciclopedia del diritto*, IX, Giuffrè, Milano 1961, p. 443 ss.

³⁸ Cfr. Gregorio IX, *Liber Extra*, lib. I, tit. IV "De consuetudine", cap. VIII, ora in *Corpus Iuris Canonici*, a cura di E. Friedberg, B. Tauchnitz, Lipsia, 1879 [rist. Akademische Druck und Verlagsanstalt, Graz 1959], vol. II.

³⁹ Cfr. G. CAPUTO, op. cit., p. 14.

tutta volta a sottolineare l'importanza fondativa dei due temi in parola, il diritto naturale e gli usi:

Graziano. Il genere umano è retto da due [ordini], vale a dire il diritto naturale e gli usi. Il diritto naturale è ciò che è contenuto nella legge e nel Vangelo, per cui ognuno ha l'obbligo di fare agli altri ciò che vuole sia fatto a se stesso e il divieto di arrecare agli altri ciò che non vuole gli sia fatto⁴⁰.

Il *ius gentium*, o *ius naturale*, è nato dal *ius dicere* dei pretori romani: mentre il *ius civile* è quel complesso di norme giuridiche valedoli soltanto per una singola *civitas*, quella romana, il *ius gentium* identifica l'insieme dei principi e degli istituti giuridici, che i Romani ritenevano identici o sostanzialmente analoghi a tutti i popoli civili che conoscevano, fondato sulla *naturalis ratio*. Questa richiama l'ordine naturale delle cose sul quale si erge, seguendo le orme di Platone (*Timeo*), di Aristotele e dei filosofi stoici⁴¹, un sistema ideale di norme eque rispondenti ad astratte esigenze di giustizia che operano in modo uniforme presso i vari popoli, indipendentemente da una particolare base legale, attraverso l'identica struttura mentale dello spirito umano⁴². È da attribuire, con tutta probabilità, agli autori della compilazione giustiniana⁴³, e non ai giuristi classici, la concezione del *ius naturale* quale sistema di diritto giusto trascendente la storia e la civiltà umana, comune a tutti gli esseri viventi⁴⁴.

⁴⁰ Cfr. *Corpus Iuris Canonici*, a cura di E. FRIEDBERG e B. TAUCHNITZ, Lipsia, 1879 [rist. Akademische Druck und Verlagsanstalt, Graz 1959], vol. 1, Decreti prima pars, Dist. I, p. 3. N.d.A.: la traduzione italiana del testo in latino è nostra.

⁴¹ Cicerone, nel *De legibus* (I, 6, 18-19), scrive che «la legge è ragione suprema, insita nella natura». Sul tema si veda, più diffusamente G. FASSÓ, *La legge della ragione*, Il Mulino, Bologna 1964.

⁴² E. BETTI, *Istituzioni di Diritto romano*, I, Cedam, Padova 1947 [rist. 1960-1987], pp. 12-17. Cfr. Id., *Diritto romano*, I, Cedam, Padova 1935, p. 25: «È assai dubbio se essi, avendo riguardo ad istituti vigenti presso tutti i popoli dell'antichità, ma contrari a superiori idealità umane (tipico soprattutto l'istituto della schiavitù), giungessero mai a contrapporre al *ius gentium* il *ius naturale*».

⁴³ D. 1, 1, 1, 3.

⁴⁴ Cfr. sul punto E. BETTI, *Istituzioni di Diritto romano*, p. 13: «[...] concezione, comunque, che ha il torto di disconoscere la storicità delle formazioni giuridiche e della stessa giustizia ideale, che ha sempre un contenuto variabile e contingente, e di scambiare il diritto – il quale

È riscontrabile, nella musica, una *naturalis ratio*?

Due, a nostro avviso, le possibili risposte all'interrogativo. Una prima risposta nella natura stessa della *mousiké*, nel «dono delle Muse»⁴⁵. Più propriamente nella sua *doppietta* originaria, quella che il pensiero greco seppe dapprima cogliere, per poi soffermarsi sulle cause e sugli effetti dell'*éthos* musicale. In essa consonanza e dissonanza, acutezza e gravità, apollineo e dionisiaco, ma pure razionalità e irrazionalità, vita e principio di unità, soggetto e oggetto paiono soggiacere a un medesimo *giogo*, di heideggeriana memoria. Con ciò tenendo bene a mente che la Filosofia, come afferma Platone nel *Fedone* (61a), è musica suprema. Gli influssi etici sull'anima, terreno di scontro tra elementi contrapposti o di ricomposizione del legame, possono dare corso a due processi: un primo, definito di “catarsi allopatica”, è riferibile a Platone, per il quale una musica appropriata può infondere una determinata virtù a chi ne è privo, o a chi è in preda al vizio opposto, purificandolo; un secondo si esprime, invece, in termini di “catarsi omeopatica” ed è riferibile ad Aristotele. Per il filosofo anche un *éthos* negativo è accettabile in quanto, giovandosi di un perturbamento controllato, l'animo può espellere fuori da sé le proprie negatività e recuperare la sua normalità⁴⁶.

Éthos anthrópoi daimon. Torniamo ancora sulla premessa filosofica fondamentale in cui Eraclito dice, in realtà, la sacralità dell'«ambiente», il «luogo e tempo» dell'essere dell'uomo entro l'ordine cosmico, una dimensione biologica e naturalistica del sapersi porre al cospetto del mondo. Affaccendati dall'ora presente, ove l'inquinamento non risparmia certo il terreno acustico e culturale (investendo pensiero, parola e suono), ripensiamo un attimo a quel *saxum* virgiliano, ovvero allo scoglio «celato alla vista dai flutti» e dalle spume dai marosi che Enea scorge nei pressi di Erice, e su cui «riposano i

è essenzialmente forma, regola, disciplina – coi rapporti della vita sociale che costituiscono solo la materia del regolamento giuridico».

⁴⁵ L'espressione è di Heidegger, con riferimento alle composizioni stravinskiane: cfr. A. MAZZONI, *Il dono delle Muse. Heidegger e la musica*, Il Melangolo, Genova 2009, p. 28.

⁴⁶ Cfr. M. CAROZZO e C. CIMAGALLI, op. cit., pp. 18-19.

gabbiani al sole» (*En.* V, vv. 124-128). Alla musicalità di un verso che, nel precludere al *pensiero poetante*, segnala l'approdo – a cui chi naviga giunge servendosi del *labor* – all'espressione più autentica e fisica dell'armonioso gioco degli elementi⁴⁷. Già gli Achei, nel mito omerico, o i Dori o i Frigi sono *laioi*, perché stirpi capaci di riconoscersi «eticamente» nella soggezione a un potere politico costituito⁴⁸. La musica si radica, anch'essa, entro un ordine territoriale, per cui a ogni *harmonia* corrisponde un *éthos* determinato, ad ogni popolazione dell'antica Grecia la sua *harmonia*.

Nel corso del Medioevo e durante i secoli successivi si è ritenuto, sulla scorta di una interpretazione erronea⁴⁹ di Boezio operata dall'anonimo trattato *Alia musica*⁵⁰ del X secolo ca., che i modi ecclesiastici (o gregoriani) alla base della nota teoria dell'*octoechos* corrispondessero ai modi greci (da cui la conservazione delle loro denominazioni, come ad es. dorico, frigio, lidio, ecc.). E così, a Trento, il principio di territorialità che il can. XII sancisce nel segno della conformità alle consuetudini della nuova disciplina provinciale si innesta, grazie a una profonda sensibilità umanistica, su concezioni antiche, iscritte nella "genetica" del fenomeno musicale: nei modi gregoriani. Graziano aveva già ribaltato i piani di riferimento per introdurre un rapporto di priorità, per cui *quod non locus consuetudinem sed consuetudo locum commendat*. Da qui la differenza dei riti e delle osservanze nelle chiese particolari.

Un secondo momento di riflessione in cui cercare delle risposte ci dice, infine, della presenza di una *naturalis ratio* musicale nel diritto della Chiesa, ove le norme fondamentali che governano il canto – non il *nómos*, per sua

⁴⁷ M. JASONNI, *Rileggendo i classici*, in *Il Ponte*, anno LXXI, n. 2 (2015), p. 104 e ss.

⁴⁸ M. JASONNI, *Alle radici della laicità*, cit., p. 19.

⁴⁹ M. CAROZZO e C. CIMAGALLI, op. cit., p. 53 ss.

⁵⁰ J. CHAILLEY, *Alia musica (traité de musique du IXe siècle)*, Institut de Musicologie de l'Université de Paris, n. 6, Paris 1965 ; M. BERNHARDT, *Anonymi saeculi decimi vel undecimi tractatus de musica: "Dulce ingenium musicae"*, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, vol. VI, Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Munich 1987.

definizione territoriale, ma il *canón*, per sua definizione universale – appartengano necessariamente alla *lex naturalis*, in quanto iscritte direttamente, senza mediazione alcuna, nella natura e nel cuore dell'uomo.

Avvertitane, non senza diffidenze, l'originaria doppiezza, sulla scorta dell'insegnamento platonico il Cristianesimo compie una scelta. Predilige consonanza e razionalità, rispecchiamento del Logos e della sua armonia per giungere a quella ricomposizione del legame propria della *religio*⁵¹. Alla riconduzione del molteplice all'Uno.

⁵¹ Una ricomposizione di un legame positivo, in primo luogo, ove l'idea di Dio è il lato razionale della religione, mentre la religione è il lato irrazionale – non per questo, tuttavia, “privo di senso” – dell'esperienza di Dio (cfr. P. SEQUERI, *Estetica e Teologia. L'indicibile emozione del Sacro: R. Otto, A. Schönberg, M. Heidegger*, Glossa, Milano, 1993, passim). Ma v'è pure un senso “romano” della religione che si intende, qui, valorizzare: religione come machiavellico *instrumentum regni*; religione come ciceroniana *re-ligio*, assorbimento istituzionale della fede nelle pratiche pubbliche del culto (cfr. M. JASONNI, *Alle radici della laicità*, p. 132; Id., *Nodum in Scirpo: a proposito di «religio»*, in *Quaderni di Storia*, 78 (2013), pp. 229-234).

Bibliografia

A.A.V.V., *Concilium Tridentinum: Diariorum, actorum, epistularum tractatum. Nova collectio*, Societas Goerresiana, 13 voll., Herder, Friburgi Brisgoviae, 1901-, IX.

A.A.V.V., *Enciclopedia del diritto*, IX, Giuffrè, Milano 1961.

ALBANESE B., *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palumbo, Palermo 1987 [rist. 1993].

ANDREAE J., in *Decretalium libros novella commentaria*, Venezia, 1578, lib. I, tit. IV, c. II.

BERNHARDT M., *Anonymi saeculi decimi vel undecimi tractatus de musica: "Dulce ingenium musicae"*, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, vol. VI, Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Munich 1987.

BETTI E., *Istituzioni di Diritto romano*, I, Cedam, Padova 1947 [rist. 1960-1987].

BISCARDI A., *Lezioni sul processo romano antico e classico*, Giappichelli, Torino 1968.

BORGHI A., *Musica sacra: il Dio nascosto tra le dissonanze*, in «Il Ponte», n. 1 (gennaio 2013), pp. 119-126.

BOVE L., *La consuetudine in diritto romano*, I, Jovene, Napoli 1971.

CANNATA C. A., *Profilo istituzionale del processo privato, I. Le legis actiones*, Giappichelli, Torino 1980; *II, Il processo formulare*, Giappichelli, Torino 1982.

CAPUTO G., *Introduzione allo Studio del Diritto Canonico Moderno*, Tomo Primo, 2 ed., Cedam, Padova 1987.

CHAILLEY J., *Alia musica (traité de musique du IXe siècle)*, Institut de Musicologie de l'Université de Paris, n. 6, Paris 1965.

CORTELLAZZO M. e ZOLLI P. (a cura di), *Dizionario etimologico della lingua italiana*, , vol. 1, Zanichelli, Bologna 1979.

D'AVACK P. A., *Corso di diritto canonico*, I, Giuffrè, Milano 1954.

FASSÓ G., *La legge della ragione*, Il Mulino, Bologna 1964.

FEDELE P., *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova 1962.

FELLERER K. G., *Church Music and the Council of Trent*, in «Musical Quarterly», 39, 1953, pp. 576-594.

FISHER A. J., *Music and Religious Identity* in «Counter-Reformation Augsburg», 1580-1630, Ashgate, Aldershot 2004.

FRIEDBERG E. e TAUCHNITZ B. (a cura di), *Corpus Iuris Canonici*, Lipsia, 1879 [rist. Akademische Druck und Verlagsanstalt, Graz 1959].

GASPARRI P., *Codicis iuris canonici fontes*, III, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1925.

GIOFFREDI C., *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Apollinaris, Roma 1955.

GIURIATI D., voce “Consuetudine e desuetudine”, in «Il Digesto Italiano», a cura di L. Lucchini, VIII (II), Unione Tipografico Editrici, Torino 1895-1898.

JASONNI M., *Alle radici della laicità* in «Il Ponte», Firenze 2009.

JASONNI M., *Alle radici della laicità*, p. 132; Id., *Nodum in Scirpo: a proposito di «religio»*, in «Quaderni di Storia», 78 (2013), pp. 229-234.

JASONNI M., *Rileggendo i classici*, in «Il Ponte», anno LXXI, n. 2 (2015), p. 104 e ss.

MAZZONI A., *Il dono delle Muse. Heidegger e la musica*, Il Melangolo, Genova 2009.

MONSON C. A., *Renewal, Reform, and Reaction in Catholic Music*, in J. HAAR (a cura di), *European Music 1520-1642*, The Boydell Press, Woodbridge 2006.

MONSON C. A., *The Council of Trent Revisited*, in «Journal of the American Musicological Society», vol. 55, n. 1 (Spring, 2002), University of California Press.

NAVARRUS, *Consilia et responsa*, Lugduni 1594.

NICOSIA G., *Il processo privato romano, I. Le origini*, Giappichelli, Torino 1980 [rist. 1986]; *III, Dalla nascita della iurisdictio all'avvento del processo per formulas*, Catania 1982.

OLIVERO G., *Dissimulatio e tolerantia nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 1953.

PICHLER V., *Ius canonicum secundum quinque Decretalium libros*, Nicolaum Pezzana, lib. I, tit. IV, n. 5, Venezia, 1758.

PROVERA G., *Lezioni sul processo civile giustiniano, I-II*, Giappichelli, Torino 1989.

PUGLIESE G., *Il processo civile romano, I. Le legis actiones*, Edizioni Ricerche, Roma 1962; *II. Il processo formulare*, Giuffrè, Milano 1963.

SEQUERI P., *Estetica e Teologia. L'indicibile emozione del Sacro: R. Otto, A. Schönberg, M. Heidegger*, Glossa, Milano, 1993.

SUAREZ F., *Tractatus de legibus ac de Deo legislatore*, Venezia 1740, lib. VII, c. 9.